

## **NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI**

Con la pubblicazione del D.Lgs. 114 del 8 febbraio 2006, l'Italia ha recepito le direttive 2003/89 CE, la direttiva 2004/77 CE e la direttiva 2005/63 CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, meglio note come "direttiva allergeni".

Il termine allergia alimentare indica una sintomatologia scatenata entro pochi minuti dall'assunzione di un determinato alimento o gruppo di alimenti (da 2-3 minuti a 30-120 minuti), la quale mette in azione il sistema immunitario, con conseguenze anche estremamente gravi. La dose di un allergene necessaria per scatenare nel soggetto una reazione dannosa può anche essere estremamente ridotta.

Le direttive forniscono quindi la risposta alla esigenza del consumatore di trovare nella etichettatura dei prodotti alimentari indicazioni esplicite sulla presenza di sostanze che possono causare allergie.

La novità principale è che ogni allergene dovrà essere indicato esplicitamente in etichetta o menzionato nelle indicazioni inerenti i prodotti venduti sfusi. Ciò sta a significare che ogni sostanza fino ad oggi indicata solamente come categoria, dovrà essere segnalata con il nome specifico nel caso in cui rientri nell'elenco degli allergeni.

Altra novità riguarda gli ingredienti composti (es.: semilavorati) in cui è abrogata la regola del 25% che consentiva di astenersi dalla enumerazione dei singoli ingredienti quando l'ingrediente composto non superava il 25% del prodotto finito e pertanto occorrerà procedere alla descrizione dettagliata del prodotto composto provvedendo a copiarla dall'etichetta dello stesso. In questo caso ci sono però delle eccezioni in cui si può prescindere dalla suddetta descrizione.

Gli ingredienti che appartengono all'elenco delle sostanze allergeniche devono essere menzionati con il nome della sostanza. Ciò comporta per gli operatori la necessità di prestare particolare attenzione ai contenuti di ingredienti composti, semilavorati, additivi, aromi, erbe e spezie, solventi, bevande alcoliche, etc. . Il nome della sostanza allergenica non importa che sia ripetuta nell'elenco degli ingredienti quando è contenuto nella denominazione di vendita del prodotto (es.: gelato di pistacchio).

Vista la pericolosità degli allergeni anche in quantità minime (es.: celiachia), occorre valutare anche la possibilità di contaminazione accidentale con sostanze allergeniche di un prodotto alimentare la cui composizione non preveda l'utilizzo delle stesse. Tale ipotesi può riguardare attività o laboratori di piccole dimensioni, nei quali vengono effettuate varie tipologie di preparazioni (es.: pasticceria, gelateria, gastronomia). In questo caso è opportuno segnalare, alla fine dell'elencazione degli ingredienti del singolo prodotto, la frase "può contenere tracce di...", per evitare così l'insorgenza nella clientela di fenomeni allergici e possibili richieste di risarcimento.

Ogni sostanza che appartiene all'elenco dei potenziali allergeni, dove impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari, dovrà essere indicata in modo chiaro e tale indicazione dovrà essere presente sull'etichetta (nel caso di prodotti confezionati); sulla bolla di consegna (nel caso di vendita a ristoranti o altri soggetti); su cartelli posti sui prodotti o su segnaletica a disposizione dei consumatori (nel caso di prodotti venduti sfusi nella propria attività agroalimentare).

La nuova normativa si applica alla vendita e non alla somministrazione e pertanto non esiste alcun obbligo di fornire informazioni sulla composizione dei prodotti oggetto di somministrazione, salvo che se i medesimi prodotti vengono venduti per asporto (es.: pizza, pasticceria) diviene obbligatoria l'apposizione delle indicazioni sugli ingredienti.

Il D.Lgs. 114/06 è entrato in vigore il 7 aprile 2006 e le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto sono state utilizzate fino al 20 maggio 2006.

Per quanto riguarda le sanzioni, il D. Lgs. 114/06 rimanda a quanto disposto nel D. Lgs. n. 190/92, art. 18 con riferimento alle disposizioni dell'art. 5, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3500.

I prodotti etichettati entro le date sopraindicate e in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. In fine, prodotti quali uova, cereali contenenti glutine, pesce, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sono esclusi fino al 25 novembre 2007 dagli obblighi previsti per gli allergeni nella sezione III dell'allegato 2 del D.Lgs. 109/92 come modificato dal D.Lgs. 114/06.